



Newsletter realizzata nell'ambito del progetto per il piano di intervento per l'associazionismo della Provincia di Bologna

Aprile 2014 bis

Associazioni e minori: aggiornamenti sul certificato penale.

Sono arrivati ieri i primi chiarimenti in materia di certificato penale che "deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati (NdR relativi allo sfruttamento sessuale dei minori) di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale), ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori".

In breve...

CON RIFERIMENTO A QUALI PERSONE È NECESSARIO ACQUISIRLO?

*Con quanti hanno contatti **diretti e continuativi** con minori a meno che non siano*

⇒ *volontari*

⇒ *percettori compensi sportivi.*

CHI PRESENTA LA RICHIESTA E COME?

La presenta l'associazione utilizzando il modello allegato. Se dovete assumere qualcuno, presentate l'istanza e contestualmente chiedete all'interessato una autocertificazione sull'insussistenza di questi precedenti, in questo modo non possono applicare alcuna sanzione.

DOVE LA PRESENTO?

A qualunque ufficio del casellario presso la Procura della Repubblica, indipendentemente dal luogo di nascita o di residenza dell'interessato o dalla sede legale dell'ente che rappresenta.

QUANTO MI COSTA?

I costi sono quelli attualmente previsti dalla legge per il rilascio del certificato all'interessato, salvi i casi di esenzione dall'imposta di bollo, ossia 1 marca da bollo da 16 euro + 1 marca per diritti (da € 3,54 che diventano € 7,08 se il certificato è richiesto con urgenza). Se il casellario rilascerà un certificato per ogni collaboratore, bisognerà moltiplicare il costo delle marche da bollo per il numero dei collaboratori. Si auspica che in questo caso il documento sia unitario.

Sono fatte salve le ipotesi di esenzione dalla marca da bollo che, con riferimento agli enti associativi, sono previste per:

⇒ *le Federazioni sportive ed Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI" (ex art.27 bis dell'allegato B del DPR 642/1972). L'agevolazione è prevista per gli Enti ma non per le associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate;*

⇒ *le organizzazioni di volontariato iscritte nei relativi registri (ex art. 8 Legge 11/08/1991 n. 266);*

⇒ *movimenti o partiti politici, (ex art.27 ter dell'allegato B del DPR 642/1972).*

Per maggiori informazioni si rinvia alla Circolare del Ministero di Giustizia del 3 aprile 2014 e alle successive due note esplicative pubblicate nella stessa data.

In allegato trovate il modello di richiesta del certificato penale

COSA SUCCEDDE SE NON PROVVEDO?

La sanzione è salata: da 10.000,00 a 15.000,00 euro. Se si paga entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, si applica lo sconto per cui la sanzione è di € 5.000. In ogni caso la sanzione si applica per ogni omissione – quindi si moltiplica per il numero di persone in relazione alle quali non è stato richiesto il certificato penale - ma ricorre il c.d. cumulo giuridico per cui al massimo si arriva a 15.000 euro.

PROGETTO REALIZZATO NELL'AMBITO DEL PIANO PER L'ASSOCIAZIONISMO

CON ANCHE IL CONTRIBUTO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Con la collaborazione tecnica di

